UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1950

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLI.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG. Proposta di legge (Discussione e approvazione): Senatori Vigiani ed altri: Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione. (Approvata dalla XCommissione permanente del Senato). 363 PRESIDENTE 363, 364, 365 Foresi, Relatore 363 364 Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . 364 Votazione segreta: Presidente 365

La seduta comincia alle 9.

NENN1 GIULIANA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (\dot{E} approvato).

Discussione della proposta di legge dei senatori Vigiani ed altri: Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (1398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Vigiani, Menghi e Carelli: Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione.

Invito il relatore, onorevole Foresi, a svolgere la sua relazione.

FORESI, Relatore. Se gli onorevoli Vigiani, Menghi, Carelli, non fossero stati così ermetici nella loro proposta di legge, credo che non sarebbe valsa la pena di dilungarmi nella mia relazione; ma è doveroso che io mi rifaccia ai precedenti di questa richiesta di proroga.

La sostanza di questa richiesta è nata con il decreto 14 dicembre 1947 che, per noi cooperatori, è la nuova *Magna Charta* dell'attività legislativa della cooperazione, non nel senso che sodisfi alle esigenze legislative della cooperazione, ma come primo passo che il nuovo regime fece nei confronti della nostra attività cooperativistica.

Come vi ricorderete, si tratta di un decreto legislativo che comprende una serie di norme relative alla vigilanza, all'ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative, alla costituzione dei registri nelle cooperative e nei consorzi, presso le prefetture, prescrivendone la iscrizione obbligatoria; si riferisce alla costituzione di una commissione centrale della cooperazione e del relativo comitato esecutivo, e soprattutto ai requisiti dei soci ed ai limiti azionari che si riferiscono sia alle azioni dei soci, sia al cumulo, sia al volume di ogni azione che viene sottoscritta all'atto della costituzione della cooperativa, o [successivamente.

Sono appunto gli articoli 23, 24 e 25 di questo decreto che stabiliscono il numero mi-

UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1950

nimo dei soci, fissato rispettivamente in 25 e 50 per le cooperațive di consumo e di lavoro, i requisiti dei soci delle cooperative (che, per quelle di lavoro, debbono essere di una certa percentuale autentici lavoratori), i limiti azionari (articolo 24) dei soci, per cui nessun socio può avere un complesso di azioni che superi le 350.000 lire, e le azioni non possono valere meno di 500 e più di 10.000 lire.

Evidentemente questo andava bene quando le cooperative non erano ancora state costituite, ma quando il provvedimento fu emanato molte cooperative erano già in essere, ed i loro statuti erano già stati approvati, quindi fu necessario che adeguassero tali statuti alle nuove norme. Il decreto 14 dicembre 1947 fissò sei mesi come termine per tale adeguamento.

Senonché dalle due grandi organizzazioni che si occupano della cooperazione sapemmo che molte di queste cooperative non avevano potuto procedere all'adeguamento dei loro statuti, ed allora provvedemmo con una proroga, che fu sancita dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, che portò appunto, come termine ultimo il 31 dicembre 1949.

Pochi mesi dopo noi avemmo occasione di concedere una nuova proroga, ed in quella occasione si stabilì anche l'iscrizione obbligatoria nei registri prefettizi, senza di che le cooperative non avrebbero potuto godere di quei pochi benefici di carattere giuridico e fiscale. Come gli onorevoli colleghi sanno, tale iscrizione nei registri prefettizi deve essere preceduta dalla inserzione delle cooperative in quel tale Bollettino ufficiale che non funziona, e che fa perdere dei mesi. Spesso dobbiamo mandare noi, voglio dire noi organizzazioni nazionali, dei funzionari ad agire materialmente; perché, se è vero che il Ministero del lavoro funziona egregiamente in ogni sua parte, però per la parte che riguarda la cooperazione, vi è una disfunzione, per mancanza di impiegati negli uffici.

Questo Bollettino ufficiale, in cui si deve inserire l'elenco delle cooperative, non esce quasi mai, o sempre in ritardo, per cui le iscrizioni nei registri non avvengono, ed allora le nostre cooperative dovrebbero decadere.

Quindi non è che i senatori Vigiani, Menghi e Carelli abbiano sollecitato un contentino alla negligenza delle cooperative che non hanno adeguato i loro statuti, poiché si tratta, come ho detto, di impossibilità materiale di essere iscritte nei registri prefettizi per la mancata pubblicazione di quel tale Bollettino. Per questo il relatore si permette di sottoporre alla vostra benevola approvazione l'articolo 1, che proroga al 30 giugno 1951 i termini di cui all'articolo 22 della legge citata, e soprattutto quelli dell'articolo 2 della legge 13 marzo 1950, con cui si prescrive che si debba essere iscritti nei registri della prefettura.

Non ho altro da aggiungere se non che, interpretando, penso, il sentimento di molti, faccio voti, che sottopongo al sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, affinché si provveda finalmente al riordinamento, al potenziamento degli organismi cooperativistici, e all'adeguamento degli uffici ministeriali alla bisogna che, come ho detto, in questa materia è rilevante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIA. Non ho che da far nostre le dichiarazioni del relatore, e prendo l'occasione della proroga della legge per pregare l'onorevole sottosegretario di considerare l'opportunità che la cooperazione, nel prossimo esercizio finanziario, possa 'godere di adeguati finanziamenti affinché possa maggiormente sostanziarsi nell'effettivo funzionamento della legge per fare in modo che la cooperazione non sia più la Cenerentola delle attività.

Io penso che la ragione per la quale la cooperazione nel Ministero del lavoro non ha trovato la possibilità di essere considerata nella sua giusta importanza, è dovuta soprattutto al deficiente funzionamento della direzione generale stessa.

• Prendo lo spunto dalla presente discussione per segnalare anzi al ministro l'opportunità di concedere alla cooperazione un adeguato finanziamento onde poter effettivamente funzionare in relazione alle esigenze che la stessa ha nel paese.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il tavoro e la previdenza sociale. Non ho che da rimettermi alla relazione così precisa dell'onorevole Foresi.

Le ragioni per le quali questo provvedimento deve essere emanato sono state illustrate con larghezza di argomenti, e mi pare che non vi possa essere nessun dubbio da parte dei componenti della Commissione.

Io vorrei aggiungere che la Commissione del Senato ed il Ministero del lavoro, a proposito dell'applicazione di questa legge, hanno espresso l'augurio che le cooperative possano sistemare le loro posizioni amministrative, onde evitare che per l'avvenire si debba ricorrere ad ulteriori proroghe.

UNDICESIMA COMMISSIONÉ - SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1950

Poiché è stato accennato, sia pure incidentalmente, al problema generale della cooperazione, tengo ad assicurare la Commissione che il Ministero del lavoro considera questa della cooperazione, insieme a tutte le altre, come una delle sue attività fondamentali, quindi figlia, e non figliastra, al pari di tutte le altre.

Vorrei dire che nei limiti di quelle che possono essere le attribuzioni dello Stato in materia di cooperazione, noi cercheremo di fare tutto il possibile, sia pure attraverso le deficienze che vi sono, deficienze che non sono soltanto di questo servizio, ma di tutti i servizi del Ministero del lavoro, a causa della ristrettezza dei quadri. Il Ministero del lavoro è oberato da una complessità di compiti e di funzioni tale, che effettivamente una maggiore disponibilità di personale sarebbe necessaria.

Vorrei anche dire che non si deve contare molto su quello che può essere fatto in materia di cooperazione da parte dello Stato, così come la cooperazione la intendiamo noi. Nella nuova logica democratica, la cooperazione è un'attività eminentemente libera, quindi lo Stato deve limitarsi ad una funzione di appoggio, ma l'iniziativa per il suo potenziamento deve partire soprattutto dagli interessati e dalle organizzazioni.

Vorrei ricordare che quel poco che possiamo fare noi dal punto di vista della propaganda, della creazione di una coscienza cooperativa, il Ministero del lavoro lo fa attravero la Rivista della cooperazione, che spero abbia l'apprezzamento di tutti gli interessati.

Comunque prendo atto volentieri dei voti che sono emersi nel corso della discussione, e non mancherò di tenerne conto nell'attività del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se nessuno chiederà di parlare, porrò senz'altro in votazione.

ART. 1.

« Il termine del 30 giugno 1950 stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 13 marzo 1950,

n. 114, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951 ».

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

 $(\dot{E} \ approvato).$

· La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge dei senatori Vigiani ed altri:

« Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, ed al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione »: (1398).

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione:

 $(La\ Commissione\ approva)$

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Cappugi, Capua, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Fassina, Foresi, Grazia, Latorre, Lo Giudice, Marazzina, Mastino del Rio, Morelli, Pallenzona, Perrotti, Rapelli, Repossi, Roselli, Sabatini, Sacchetti, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Zaccagnini, Zanfagnini.

La seduta termina alle 9,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI